



COMUNE DI MAGNACAVALLO

Provincia di Mantova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

OGGETTO :

**TARIFE PER L'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI ANNO 2020 - CONFERMA
TARIFE ANNO 2019 - AGEVOLAZIONI COVID.**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica Straordinaria di Prima CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Pr. - As.
MARCHETTI ARNALDO	Presente
MAGNANI SARA	Presente
BOCCALETTI ROBERTA	Presente
BOTTURA LUCA	Presente
NEGRINI GIANNI	Presente
PINOTTI NICOLA	Presente
CARNEVALI VALERIA	Presente
GHIDOTTI LUISA	Presente
FORMIGONI MARIA CRISTINA	Presente
PINOTTI UMBERTO	Presente
BUSSOLOTI SONIA	Assente
Totale	10 1

Con l'intervento e l'opera del Signor **CARDAMONE FRANCO**, **SEGRETARIO COMUNALE**

Il Signor **MARCHETTI ARNALDO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relaziona la Responsabile del Servizio Finanziario, dipendente **Gelatti Rita**. Fa presente le novità legislative nel settore e l'istituzione della nuova Autorità in materia (ARERA), che ha competenza anche per valutare nel merito le voci dei ricavi e costi inseriti nel Piano Finanziario della gestione del servizio raccolta rifiuti.

Le Amministrazioni Comunali così attualmente operano in un regime “transitorio”, per quanto concerne appunto la redazione del piano finanziario; pertanto, si riconfermano le tariffe in vigore (applicate per l'anno 2019) in attesa dei futuri conguagli a dicembre con l'applicazione del nuovo piano, conguagli che dovranno essere pagati dagli utenti in tre anni.

Altra novità: la validazione dei piani finanziari da parte di organismi tecnici esterni indipendenti, allo scopo incaricati, per un controllo trasparente sulla gestione, nel nostro caso, di Mantova Ambiente.

Segue esauriente discussione, di cui si riportano in sintesi gli interventi salienti.

La capogruppo di Minoranza **Formigoni Maria Cristina** dichiara che il proprio Gruppo condivide la scelta delle agevolazioni. Un chiarimento: ci si chiede come mai non è previsto l'istituto bancario locale.

La Stessa Consiglieria poi evidenzia come il sistema delle tariffe penalizzi in modo ingiustificatamente sproporzionato i nuclei abitativi composti da due persone.

La Responsabile del Servizio Finanziario, dipendente **Gelatti Rita** risponde che, per quanto riguarda la mancata previsione della banca, occorre procedere ad ulteriore verifica, per appurare se non sia stata conteggiata sotto la voce agenzie.

Per quanto riguarda i nuclei di due persone, effettivamente risultano sfavoriti, non prevedendo la normativa per gli stessi alcuna agevolazione.

In particolare il Consigliere **Pinotti Umberto** (Minoranza) chiede se ci sono variazioni nei passaggi dei mezzi per la raccolta rifiuti. Il **Sindaco** chiarisce che non risultano variazioni in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

Visti inoltre

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;

Dato atto che, all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Magnacavallo, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell’assenza, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un’ampia ed articolata decretazione d’urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l’anno 2020;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;
- il successivo comma 683, a mente del quale *“... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che *“... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...”*;

Ritenuto, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche al fine di

mantenere, in termini assoluti, l'invarianza della pressione tributaria, di applicare per l'anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2019;

Richiamati anche,

- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle *“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6...”* con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto legge 19 maggio, 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzata o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari;

Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte *“Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*;

Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio *“chi inquina paga”*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività;

Rilevato che in base alla suddetta deliberazione verranno applicate alle utenze non domestiche agevolazioni sulla parte variabile del corrispettivo per complessivi € 887,45, oltre maggiorazioni di legge;

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Ritenuto, allora, necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese e alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse e il tessuto economico complessivo in questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito, approvando, **per il solo anno 2020**, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento TARI -approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 31/01/2017- un'ulteriore agevolazione tariffaria a carico del bilancio comunale in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19 pari al 25% della quota fissa e variabile della tariffa (corrispondente alla mancata o ridotta attività per tre mesi) e comportante un minor gettito di circa € 3.383;

Dato atto che la suddetta minore entrata è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è prevista e garantita al Cap. 9396/1 codice di bilancio 09.03.104 “Spesa per esenzioni servizio rifiuti a corrispettivo per emergenza sanitaria” del bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020;

Ritenuto inoltre di stabilire per l'anno 2020 i termini di versamento del corrispettivo per le utenze non domestiche nel seguente modo:

- 1^ o unica rata entro il 31 ottobre 2020,
- 2^ rata – saldo entro il 31 dicembre 2020;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*”;

- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi della legge vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al prossimo 31 luglio 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della tari;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a cura de Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in allegato;

CON VOTI favorevoli unanimi, nessun astenuto o contrario, resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) **per le motivazioni** espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la Delibera C.C. n. 07 del 28/03/2019;
- 2) **di dare atto** che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 3) **di stabilire**, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento TARI, **per il solo anno 2020**, in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa

dell'emergenza sanitaria da COVID – 19, l'applicazione di un'ulteriore agevolazione tariffaria a carico del bilancio comunale pari al 25% della quota fissa e della quota variabile della tariffa (corrispondente alla mancata o ridotta attività per tre mesi) e comportante un minor gettito di circa € 3.383;

4) **di dare** atto che il costo delle stesse, presunto in €. 3.383, ai sensi dell'art 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura al 9396/1 codice di bilancio 09.03.104 “Spesa per esenzioni servizio rifiuti a corrispettivo per emergenza sanitaria” del bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020;

5) **di stabilire** per l'anno 2020 i termini di versamento del corrispettivo per le utenze non domestiche nel seguente modo:

- 1^ o unica rata entro il 31 ottobre 2020,
- 2^ rata – saldo entro il 31 dicembre 2020;

6) **di trasmettere** la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7) **di dichiarare** previa successiva separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to MARCHETTI ARNALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDAMONE FRANCO

Magnacavallo, li

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè

dal 29-10-2020

al 13-11-2020

all'Albo Pretorio del Comune

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to SQUASSABIA SARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

È divenuta esecutiva il giorno 30-09-2020

☐ Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000).

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000).

Magnacavallo, li 30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO